Procedure di whistleblowing

Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A.

OGGETTO: Aggiornamento circolare in materia di whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e delle nuove Linee guida ANAC (delibere n. 478 e n. 479 del 26 novembre 2025).

*****

Con la presente circolare, la Multiservizi dei Castelli di Marino spa (di seguito, brevemente, "la Società" o "la Multiservizi") intende aggiornare la procedura in materia di whistleblowing, già adottata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, alla luce delle più recenti novità legislative e, in particolare, delle delibere ANAC n. 478 e n. 479 del 26 novembre 2025, recanti le Linee guida sui canali interni di segnalazione e le modifiche alla delibera n. 311/2023 sulle segnalazioni esterne.

Le previsioni di cui alla presente circolare sono recepite e integrate nel MOG 231 della Società, per la parte relativa al sistema di segnalazione interna, quale componente del complessivo assetto di prevenzione dei reati e di gestione delle segnalazioni, ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e del D.Lgs. 231/2001.

1. Premessa

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche "Decreto" o "D.Lgs. 24/2023") ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2019/1937 e ha riordinato, in un unico testo, la disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente privato, e di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Con l'entrata in vigore del Decreto sono stati abrogati, tra gli altri, l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 6, commi 2-ter e 2-quater del D.Lgs. n. 231/2001 e l'art. 3 della legge n. 179/2017. La tutela del dipendente, pubblico e privato, che segnala illeciti è ora disciplinata unicamente dal D.Lgs. 24/2023.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha dato attuazione al nuovo quadro normativo adottando:

- le Linee guida sulle segnalazioni esterne, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, successivamente modificate e integrate con delibera n. 479 del 26 novembre 2025;
- le "Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione" (Linee guida n. 1), approvate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

Con la presente circolare, la Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. intende aggiornare e sostituire la precedente disciplina interna in materia di whistleblowing, adeguandola alle novità del D.Lgs.

24/2023 e delle citate delibere ANAC, fornendo ai dipendenti e ai collaboratori le modalità e le indicazioni attraverso le quali segnalare le violazioni di cui siano venuti a conoscenza, nell'ambito del proprio rapporto con la Società.

2. Ambito soggettivo – Chi è tutelato

Le disposizioni del D.Lgs. 24/2023 si applicano, per quanto qui interessa, ai soggetti che operano nel settore pubblico in senso ampio e in particolare ai dipendenti di enti pubblici economici, enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, società in house, organismi di diritto pubblico e concessionari di pubblico servizio.

Per la Società, le tutele previste dal Decreto si applicano quando vengono effettuate segnalazioni interne o esterne, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, oppure divulgazioni pubbliche di violazioni, da parte dei seguenti soggetti: dipendenti, lavoratori e collaboratori che operano presso la Multiservizi, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che prestano attività per la Società, volontari e tirocinanti, nonché persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le tutele operano anche quando la segnalazione o la denuncia vengono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto (se le informazioni sono acquisite in fase di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova o dopo la cessazione del rapporto, a condizione che le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La protezione si estende inoltre al cd. "facilitatore" – cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, opera nello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata – alle persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da un legame affettivo stabile o da parentela entro il quarto grado, ai colleghi che con il segnalante hanno rapporti abituali e correnti, nonché agli enti di sua proprietà o per i quali egli lavora.

Le misure di protezione si applicano quando, al momento della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica, la persona aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del Decreto. I motivi soggettivi che hanno indotto alla segnalazione sono irrilevanti ai fini della protezione.

Le medesime condizioni valgono anche per le segnalazioni o denunce anonime, se il segnalante viene successivamente identificato e subisce ritorsioni.

3. Ambito oggettivo – Cosa può essere segnalato

La segnalazione può riguardare "violazioni", intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società e che

consistono in illeciti amministrativi, civili o penali. Possono essere segnalate anche "informazioni sulle violazioni", cioè informazioni – compresi fondati sospetti – su violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il segnalante intrattiene il rapporto, nonché elementi relativi a condotte dirette a occultare tali violazioni.

Il canale di segnalazione deve inoltre essere idoneo a ricevere tutte le segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023, comprese quelle relative a condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello organizzativo e dei codici etici o di comportamento adottati dalla Società.

Restano escluse dal campo di applicazione del Decreto le contestazioni, rivendicazioni o richieste collegate a un interesse esclusivamente personale del segnalante (ad esempio aspetti del rapporto di lavoro individuale, conflitti interpersonali non riconducibili a violazioni rilevanti), nonché le segnalazioni già disciplinate da specifici regimi di segnalazione obbligatoria previsti da atti dell'Unione europea o nazionali indicati negli allegati al Decreto.

4. Canali di segnalazione

4.1. Canale interno

La Società, in attuazione del D.Lgs. 24/2023 e in coerenza con le Linee guida ANAC, mantiene un canale interno di segnalazione, quale via preferenziale per la comunicazione delle violazioni da parte dei soggetti tutelati.

La gestione del canale interno è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Attualmente, le segnalazioni interne possono essere presentate in forma scritta con le seguenti modalità:

- **a mezzo posta elettronica**, all'indirizzo del RPCT: michele.bernardini@multiservizimarino.it
  (si raccomanda, ove possibile, l'utilizzo di un indirizzo e-mail personale e non della casella aziendale, al fine di ridurre i rischi di tracciabilità tecnica);
- **a mezzo servizio postale**, tramite plico chiuso recante all'esterno la dicitura: **"RISERVATA/PERSONALE – Segnalazione whistleblowing"**, indirizzato a: **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. Via Pietro Nenni n. 13 – 00047 Marino (RM)**.

Restano ferme, ove ritenute necessarie, le cautele già previste nella precedente circolare in ordine alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione (ad esempio attraverso l'utilizzo di buste interne distinte).

In coerenza con le delibere ANAC sui canali interni, la Società valuterà, in funzione delle proprie

esigenze organizzative e delle risorse disponibili, l'adozione di piattaforme informatiche dedicate o di altri strumenti tecnici idonei a incrementare ulteriormente il livello di riservatezza e sicurezza nella gestione delle segnalazioni, fermo restando che le modalità sopra indicate restano pienamente valide ed efficaci ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge.
La Società assicura, su richiesta del segnalante, anche la possibilità di effettuare la segnalazione in forma orale (es. mediante incontro diretto con il RPCT da programmarsi in tempi ragionevoli), con adeguata verbalizzazione e nel rispetto della riservatezza.

4.2. Canale esterno presso ANAC

Resta ferma la possibilità, per il personale della Società, di rivolgersi al canale esterno istituito presso ANAC, secondo quanto già indicato nella precedente circolare aziendale.
La segnalazione può essere indirizzata ad ANAC quando il segnalante, al momento della presentazione, si trova in una delle condizioni previste dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 24/2023, e cioè: quando ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito; quando ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna non riceverebbe efficace seguito o lo esporrebbe a rischio di ritorsioni; oppure quando ritiene, sempre sulla base di elementi concreti, che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Nel caso in cui, nel contesto lavorativo, non sia prevista l'attivazione obbligatoria del canale interno, la persona segnalante può rivolgersi direttamente al canale esterno presso ANAC, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24/2023.

5. Gestione delle segnalazioni

Il RPCT, in quanto gestore del canale interno, svolge una prima istruttoria sui fatti segnalati, potendo avvalersi, se necessario, di un numero limitato di dipendenti, nominativamente individuati, che lo supportano.
Un corretto seguito alla segnalazione comporta innanzitutto la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dal D.Lgs. 24/2023, ossia la legittimazione del segnalante e la riconducibilità dei fatti segnalati all'ambito di applicazione del Decreto. Se tali presupposti non risultano soddisfatti, la segnalazione non può essere trattata come whistleblowing e il RPCT potrà trasmetterla all'ufficio competente per la gestione come segnalazione ordinaria, informando in ogni caso il segnalante; la Società potrà valutare l'opportunità di mantenere riservata l'identità del segnalante anche in queste ipotesi, per maggiore tutela.
Nel corso dell'istruttoria, il RPCT verifica che la segnalazione contenga elementi sufficientemente precisi: una descrizione dei fatti, le modalità di conoscenza, l'indicazione delle persone coinvolte, se

conosciute. Se necessario, potrà richiedere chiarimenti e integrazioni. Qualora tali integrazioni non pervengano, e la segnalazione resti eccessivamente generica, potrà procedersi all'archiviazione, comunicandone le ragioni al segnalante.

Quando si rende necessario coinvolgere altri uffici interni o soggetti esterni specialistici per gli accertamenti, il RPCT curerà che siano trasmessi esclusivamente gli elementi strettamente indispensabili, opportunamente anonimizzati, evitando che dalle informazioni fornite si possa risalire, anche indirettamente, all'identità della persona segnalante.

In presenza di elementi di non manifesta infondatezza, il RPCT potrà, come già previsto nella precedente circolare, trasmettere la segnalazione ai soggetti competenti per gli ulteriori approfondimenti o per l'adozione dei provvedimenti di competenza (ad esempio organi interni, Organismo di Vigilanza, Autorità giudiziaria), avendo cura di espungere i riferimenti dai quali sia possibile individuare il segnalante.

Il RPCT mantiene le interlocuzioni con il segnalante, anche tramite i canali informatici eventualmente utilizzati e fornisce un riscontro sugli esiti della segnalazione: archiviazione; valutazione della fondatezza; trasmissione agli organi o alle autorità competenti. In conformità all'art. 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 24/2023, il riscontro deve essere fornito entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, oppure entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione, quando l'avviso non sia stato inviato. Il termine non ha carattere perentorio, ma in caso di necessità di ulteriori approfondimenti il gestore dovrà informare il segnalante del prolungamento, come già previsto dalla circolare aziendale.

Una volta concluse le attività, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale, in conformità all'art. 14 del D.Lgs. 24/2023. Potranno invece essere conservati, oltre questo termine, gli atti relativi a procedimenti o iniziative avviate (ad esempio procedimenti disciplinari o trasmissioni all'autorità giudiziaria), che di regola non recano riferimenti puntuali alla persona segnalante, fatti salvi i casi in cui, ai fini della difesa dell'incolpato nel procedimento disciplinare, sia indispensabile conoscere l'identità del segnalante e questi vi presti consenso, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Decreto.

6. Segnalazioni anonime

La precedente circolare richiamava già la possibilità che le segnalazioni fossero presentate senza indicazione dell'identità del segnalante. Le Linee guida ANAC, come modificate dalla delibera n. 479/2025, precisano che i soggetti del settore pubblico e del settore privato possono considerare le segnalazioni anonime, ricevute attraverso i canali interni, alla stregua di segnalazioni ordinarie,

laddove ne sia prevista la trattazione, e che la soluzione adottata deve essere disciplinata nei propri atti interni.

La Società, in continuità con l'impostazione già seguita, si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime che contengano elementi sufficientemente circostanziati e documentati, trattandole secondo criteri analoghi a quelli previsti per le segnalazioni non anonime. Le segnalazioni anonime manifestamente infondate o prive di elementi minimi potranno essere archiviate, con decisione rimessa al RPCT sulla base dei criteri generali indicati nelle Linee guida ANAC.

In ogni caso, la Società è tenuta a registrare la segnalazione anonima e conservare la relativa documentazione, così da poterla rintracciare qualora la persona segnalante – successivamente identificata – o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

7. Riservatezza e trattamento dei dati personali

La tutela della riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e delle altre persone menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione relativa, è un principio fondamentale del sistema introdotto dal D.Lgs. 24/2023.

L'identità del segnalante, e qualsiasi altra informazione dalla quale essa possa essere ricavata direttamente o indirettamente, non può essere rivelata, senza il suo consenso, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, salvo quanto previsto per il procedimento penale (dove l'identità è coperta dal segreto istruttorio nei limiti dell'art. 329 c.p.p.), per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti (fino alla chiusura della fase istruttoria) e per quelli disciplinari, nelle condizioni stabilite dall'art. 12 del Decreto.

Tutti i dipendenti della Società coinvolti nella gestione delle segnalazioni – dirigenti e non – sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e delle altre persone interessate e a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza, evitando rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito. Tali soggetti operano, ai sensi della normativa privacy, quali "persone autorizzate" al trattamento dei dati personali e sono tenuti a rispettare tanto le disposizioni di legge (Regolamento (UE) 2016/679 e Codice Privacy) quanto le istruzioni e le linee guida interne fornite dalla Società e dal RPCT.

La Società, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi derivanti dalla gestione delle segnalazioni, in conformità agli articoli 5, 24, 25 e 32 del GDPR, tenendo conto anche delle valutazioni del Responsabile della protezione dei dati.

Qualora ci si avvalga di una piattaforma informatica fornita da terzi, tali soggetti operano come

responsabili del trattamento, sulla base di un contratto che disciplina in dettaglio la durata, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali trattati, le categorie di interessati e le misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

8. Divieto di ritorsioni e segnalazione delle misure ritorsive

Il Decreto definisce ritorsione come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La precedente circolare ricordava già che il dipendente segnalante è tutelato da qualsiasi ritorsione e rinviava, per l'individuazione delle fattispecie rilevanti, all'elenco contenuto nell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 24/2023. Resta ferma la possibilità per il segnalante di comunicare ad ANAC l'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive, ai sensi dell'art. 19 del Decreto, affinché l'Autorità possa valutare l'esercizio dei propri poteri di vigilanza e sanzionatori.

La Società inserisce e aggiorna, nel proprio sistema disciplinare e negli atti che regolano la condotta del personale, specifiche previsioni sanzionatorie per i casi di commissione di ritorsioni, di ostacolo (anche solo tentato) alla segnalazione, di violazione dell'obbligo di riservatezza, nonché di mancata istituzione del canale, mancata adozione o adozione non conforme delle procedure e mancata verifica e analisi delle segnalazioni. Analogamente, sono previste sanzioni a carico del segnalante quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità per i reati di diffamazione o calunnia o la sua responsabilità civile per gli stessi fatti commessi con dolo o colpa grave.

9. Collaboratori esterni e altre disposizioni

Le tutele del D.Lgs. 24/2023 si applicano anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese che forniscono beni o servizi alla Società o che realizzano opere in suo favore, così come ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e ai consulenti che operano per conto della Multiservizi.

Tali soggetti possono utilizzare le stesse modalità di segnalazione interne previste per i dipendenti, trasmettendo il "Modulo segnalazioni whistleblowing" debitamente compilato e sottoscritto al RPCT, tramite la casella di posta elettronica indicata dalla Società o attraverso gli ulteriori canali che saranno messi a disposizione in attuazione delle presenti Linee guida.

Nel caso in cui una segnalazione venga indirizzata a un soggetto diverso dal RPCT, questa dovrà essere trasmessa al RPCT stesso entro sette giorni dal ricevimento, con contestuale informazione al segnalante, in coerenza con quanto già previsto e con le indicazioni di ANAC.

10. Informazione, formazione e aggiornamento

La Società assicura che la presente circolare, l'indirizzo di posta elettronica del RPCT, il Modulo segnalazioni whistleblowing e le eventuali ulteriori indicazioni sui canali di segnalazione siano pubblicati sul sito web aziendale in una sezione facilmente individuabile, nonché messi a disposizione del personale e dei collaboratori attraverso i consueti canali interni.

In linea con il D.Lgs. 24/2023 e con le Linee guida ANAC, la Società si riserva di programmare specifiche attività di informazione e formazione, con particolare riguardo ai soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni, allo scopo di garantire una gestione consapevole e accurata delle stesse e di contribuire alla diffusione di una cultura di trasparenza e integrità. La formazione sarà rivolta sia al personale addetto alla gestione del canale sia a tutto il personale interno ed esterno, spiegando chi è il whistleblower, cosa può essere segnalato, quali canali utilizzare e quali tutele l'ordinamento garantisce.

La presente circolare viene portata a conoscenza di tutto il personale con le consuete modalità e potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti, in funzione di eventuali modifiche normative o di ulteriori indicazioni fornite da ANAC.